

Torino, 11 marzo 2013

OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA ALLEGATA LETTERA CIRCOLARE DELL'ASSESSORE MONFERINO DEL 5 MARZO 2013 "PRESTAZIONI DOMICILIARI IN LUNGODEGENZA A SOSTEGNO DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI"

Dal testo della succitata lettera risulta evidente il tentativo di dirottare anche alle Asl i finanziamenti statali provenienti dal Fondo per le non autosufficienze, che in base alle norme statali devono essere destinati interamente agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali.

La questione è estremamente importante tenuto conto che l'importo è di 21 milioni e 752 mila euro per il 2013 e che la decisione della Giunta della Regione Piemonte costituisce un precedente anche per i prossimi anni.

Inoltre detto dirottamento rientra nella linea perseguita dall'attuale Giunta della Regione Piemonte e, purtroppo anche da altre istituzioni, volta ad attribuire al settore socio-assistenziale le attuali competenze della sanità per la cura degli anziani malati cronici non autosufficienti, delle persone con demenza senile, dei soggetti con handicap intellettuale grave e gravissimo e dei pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e autonomia molto limitata.

Com'è previsto dalle leggi vigenti, il Servizio sanitario nazionale è obbligato a fornire le prestazioni socio-sanitarie alle persone non autosufficienti: pertanto i relativi finanziamenti a carico delle Asl devono essere prelevati dal Fondo sanitario.

Da notare che gli oneri di competenza delle Asl sono notevolmente superiori (2-3 volte) a quelli di competenza dei Comuni. Ne consegue che, di fronte a 21.752.500 euro erogati ai Comuni, il Fondo sanitario della Regione Piemonte dovrebbe versare alle Asl almeno 50 milioni di euro.

Norme giuridiche

1. La legge 296/2006 stabilisce all'articolo 1 quanto segue:

- comma 1264 «*Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze", al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009*»;

- comma 1265 «*Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*».

Si evidenzia che il riferimento è «*Ministero della solidarietà sociale*» e non Ministero della salute.

2. La prima assegnazione alle Regioni e alle Province autonome è stata disposta dal Ministero della solidarietà sociale con il decreto 12 ottobre 2007 (*Gazzetta ufficiale* n. 96 del 23 aprile 2008) in cui, dopo aver ricordato che il decreto 181/2006 ha trasferito dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri al Ministero della solidarietà sociale «*le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza*» precisa quanto segue:

• articolo 2 «*Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, il cui raggiungimento e' da realizzarsi gradualmente nel tempo e la cui piena definizione è rimandata ad altro provvedimento legislativo, nonché agli accordi in sede di Conferenza Unificata:*

a) *la previsione o il rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza che agevolino e semplifichino l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;*

b) *l'attivazione di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno, favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;*

c) *l'attivazione o il rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarità, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente.*

2. *Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali. **Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi di quelli sanitari.***

3. Identiche al sopra citato decreto sono le norme dl decreto 6 agosto 2008 (*Gazzetta ufficiale* n. 261 del 7 novembre 2008) “Riparto del Fondo per le non autosufficienze per gli anni 2008 e 2009” emanato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In particolare il comma 2 dell'articolo 2 precisa nuovamente che «***le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi di quelli sanitari***».

4. Anche le leggi regionali, in base alle quali sono stati istituiti fondi regionali per la non autosufficienza, prevedono che le risorse sono tratte dal settore sanitario e da quello socio-assistenziale.

Al riguardo la legge della Regione Emilia Romagna n. 27/2004 “Fondo regionale per la non autosufficienza” stabilisce all'articolo 51, comma 3, quanto segue: «*Costituiscono fonti di finanziamento ordinarie del fondo; risorse del fondo sociale e del fondo sanitario regionale, risorse statali finalizzate ed ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale (...)* ».

La legge della Regione Toscana n. 66/2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza” prevede all'articolo 2 quanto segue: «*Il fondo è costituito: a) da risorse provenienti dal fondo sanitario regionale destinate al sostegno dei servizi socio-sanitari a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziani (...); b) da risorse provenienti dal Fondo sociale regionale; c) da risorse provenienti dal Fondo nazionale per l'assistenza alle persone non autosufficienti (...)*».